

## AS883 - COMUNE DI SULMONA (AQ) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Roma, 12 ottobre 2011

Comune di Sulmona  
Sindaco

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 dal Comune di Sulmona in merito alla possibilità di indire una gara per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, d.l. n. 138/11, evitando le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 5 ottobre 2011, ha inteso rilevare quanto segue.

Il d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 4 interviene sul quadro regolatorio dei servizi pubblici locali, quali sono i servizi cimiteriali.

In particolare, la norma in questione afferma il principio per cui la gestione dei servizi pubblici locali deve essere liberalizzata, ovvero offerta in regime di concorrenza nel mercato, sia pure compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

In deroga a questo principio generale, nei casi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, i servizi possono essere affidati ad un gestore in esclusiva. In questo caso l'ente affidante deve eseguire le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della norma in esame<sup>1</sup>. Soltanto laddove ad esito di tale necessaria verifica l'ente locale intendesse procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene preferenzialmente ad esito di procedure competitive ad evidenza pubblica.

A tale ultimo riguardo, il tenore letterale del testo normativo non pare lasciare dubbi circa l'obbligatorietà dei passaggi di cui ai commi 1-3, laddove si volesse procedere ad affidare in esclusiva ad un soggetto la gestione di un servizio pubblico locale. Solo in questo modo, infatti, appare rispettato appieno l'obiettivo della norma, vale a dire la progressiva liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

L'Autorità resta in attesa di conoscere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente parere, le iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

---

<sup>1</sup> *[Ossia adottare una delibera quadro che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori che si vogliono sottrarre alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici derivanti dalla gestione in esclusiva del servizio di cui trattasi; dare adeguata pubblicità alla delibera e inviare la delibera stessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.]*